

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2956

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TOMBESI, CABRAS, CASATI, CHIRICO, SCOZIA***Presentata l'11 novembre 1981*

Norme per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo della area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, e per la promozione dell'insediamento di strutture di ricerca

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tra le iniziative di rilancio dell'economia regionale definite in seguito al terremoto del 1976, la legge 8 agosto 1977, n. 546, ha previsto l'istituzione ed il potenziamento di strutture per la ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, nel rispetto del principio dell'armonico sviluppo dell'Università e della ricerca scientifica nella regione.

A questa previsione è stata data attuazione con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, che provvede ad istituire e disciplinare, nei suoi connotati organizzativi e funzionali fondamentali, il Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste. È stato inoltre istituito un comitato ordinatore con il compito di

redigere lo statuto del Consorzio, approvato successivamente con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 267.

La definizione del quadro istituzionale ha permesso l'avvio operativo dell'ARST: dopo l'insediamento degli organismi direttivi, è stato affidato l'ex campo profughi di Padriciano, finitimo con il comprensorio prescelto dall'iter procedurale attinente le varianti da apportare agli strumenti urbanistici vigenti, e destinato alla ubicazione della sede direzionale, dei servizi e dei primi laboratori di ricerca; si è dato avvio al centro di documentazione collegato con alcune banche « dati »; sono stati definiti i programmi di attività e acquisiti nuovi soci.

Il raggiungimento di un livello funzionale coerente con i compiti che all'ARST

vengono statutariamente attribuiti non può prescindere da un intervento statale di sostegno dell'iniziativa, in modo da permetterle quella concreta operatività di programmazione e di promozione della ricerca applicata, nel quadro del miglioramento qualitativo del sistema produttivo.

Il recupero di livelli di competitività industriale, tali da fronteggiare l'agguerrita concorrenza straniera, infatti, è legato al rilancio dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica, finalizzata al rinnovamento, alla qualificazione e allo sviluppo delle attività produttive.

Sotto questo profilo l'ARST, per la sua configurazione istituzionale e per le funzioni polivalenti ad essa spettanti, costituisce una struttura del tutto innovativa e unica in materia di ricerca applicata. Infatti si caratterizza come momento organizzativo e unitario dell'attività di ricerca, al quale contestualmente ineriscono attività promozionali e gestionali per l'insediamento di laboratori e funzioni di programmazione, di indirizzo e di promozione dell'attività scientifica.

Rispetto alla struttura tradizionale della ricerca tipicizzata come segmento all'interno dell'impresa di produzione ovvero come centro autonomo, ma sempre con caratteristiche di settorialità, l'Area di ricerca propone un modo diverso di impostazione e gestione dei problemi di ottimizzazione del processo produttivo: favorisce momenti di complementarietà e di interdipendenza tra iniziative diverse, coordinandole in modo da valorizzare, in un contesto intersettoriale e interdisciplinare, le specializzazioni che verranno ad esplicarsi; promuove l'utilizzazione di impianti sperimentali e di servizi a vantaggio di più utenti e per programmi di ricerca diversi. L'Area di ricerca si presenta perciò come punto di riferimento naturale della ricerca applicata a livello regionale e nazionale, non solo per l'Università e gli istituti di ricerca tradizionali, ma soprattutto per il sistema industriale, che vi può trovare opportunità qualificate di innovazioni della propria struttura produttiva.

L'importanza dell'Area è stata riconosciuta dallo stesso governo nazionale, che sostiene in sede comunitaria la individuazione del comprensorio dell'Area stessa quale sede ottimale del progetto europeo di insediamento del « sincrotrone ».

Per la realizzazione di questa iniziativa, che assume un ruolo strategico e al tempo stesso pilota nella politica di rilancio della ricerca applicata nel nostro paese, è necessario dotare il Consorzio dell'Area di strumenti finanziari idonei a favorirne il funzionamento e lo sviluppo, oltre che incentivarne gli insediamenti di laboratori di ricerca.

La proposta di legge, che qui si illustra, nell'intento di fornire strumenti di agevole applicabilità e di efficacia immediata, recupera, aggiornandoli e adeguandoli alle caratteristiche funzionali dell'Area di ricerca, meccanismi agevolativi, previsti dalla legislazione statale in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno delle iniziative economico-produttive, già positivamente collaudate.

La norma programmatica, di cui all'articolo 1, recepisce l'impegno dello Stato a sostenere, promuovere e incentivare l'Area di ricerca, con provvedimenti diretti a favorirne l'impianto e la gestione e a promuovere l'esercizio dell'attività di ricerca.

Gli articoli successivi definiscono paritativamente natura ed entità finanziaria degli interventi agevolativi.

L'articolo 2 prevede la costituzione di un fondo di dotazione di 100 miliardi di lire e l'erogazione di contributi annui costanti di 2 miliardi di lire, finalizzato l'uno e gli altri a sostenere le spese di gestione, di acquisto dei terreni, di costruzione delle strutture e delle infrastrutture, oltre che degli oneri finanziari, indotti dai costi di esercizio. E ciò in attuazione di quanto disposto dall'articolo 17 dello Statuto dell'Area di ricerca che prevede appositi contributi statuali a sostegno delle spese gestionali.

Con gli articoli 3, 4 e 5 si propone lo adeguamento di uno strumento collaudato di incentivazione degli investimenti economico-produttivi, quale è il Fondo per ini-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ziative economiche a Trieste e nella provincia di Gorizia (F.R.I.E.), disciplinato dall'articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni, all'esigenza di favorire la realizzazione delle strutture e delle opere infrastrutturali, e la localizzazione dei laboratori di ricerca.

Al riguardo si prevede il conferimento di un ammontare di 50 miliardi di lire, per la costituzione di una gestione separata all'interno del F.R.I.E.

Viene, altresì, precisata la natura delle spese mutuabili, con particolare riferimento alla peculiarità dell'investimento in ricerca scientifica e tecnologica.

Gli articoli 6 e 7 disciplinano strumenti agevolativi attinenti alla incentivazione della localizzazione e della ricerca, attraverso la previsione di sgravi contributivi e fiscali, mutuati dalla legislazione a favore dei centri di ricerca scientifica e tecnologica a favore dei centri di ricerca scientifica e tecnologica nel Mez-

zogiorno. In particolare l'articolo 6 prevede lo sgravio contributivo decennale (ex articolo 59, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218), limitatamente agli oneri a carico dei datori di lavoro per i nuovi assunti che prestino la loro attività lavorativa nel comprensorio dell'Area; l'articolo 7 estende alla parte degli utili delle imprese, direttamente impiegati nell'impianto, ampliamento o sviluppo delle strutture di ricerca, l'esenzione dall'imposta locale sui redditi, già disciplinati dall'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Una innovazione procedurale viene introdotta dall'articolo 8, che condiziona la ammissione ai contributi finanziari e alle agevolazioni previste, al rilascio, da parte del Consorzio per l'Area di ricerca, di una certificazione di rispondenza dell'iniziativa in essere alle finalità istituzionali dell'Area stessa.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Lo Stato favorisce la realizzazione, la gestione e lo sviluppo dell'Area di ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste, con provvedimenti diretti ad incentivare l'impianto dell'Area e delle infrastrutture, la localizzazione delle strutture e dei laboratori nonché l'esercizio della ricerca nel comprensorio.

## ART. 2.

Lo Stato, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 17, n. 1, dello Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 267, costituisce a favore del Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste un fondo di dotazione di lire 100 miliardi per l'impianto dell'Area, ed eroga allo stesso contributi annui costanti di lire 2 miliardi a decorrere dall'esercizio 1981 per le spese di gestione.

## ART. 3.

È autorizzato il conferimento della somma di lire 50 miliardi a favore del Fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e nella provincia di Gorizia di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni.

La somma così conferita deve costituire, nell'ambito del Fondo di rotazione, una gestione separata sia per l'erogazione sia per i rientri dei mutui da concedere sulle disponibilità del nuovo conferimento in conformità all'articolo 4 della presente legge.

## ART. 4.

Le somme affluenti alla gestione separata del Fondo sono destinate alla concessione di mutui per la realizzazione delle strutture e delle opere infrastrutturali, necessarie per il funzionamento e lo sviluppo dell'Area e per l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo di laboratori, centri sperimentali, istituti di ricerca scientifica e tecnologica, a carattere applicativo e finalizzato, costituiti anche in forma consortile.

I mutui, da concedersi secondo le procedure previste per l'erogazione dei finanziamenti da parte del Fondo, sono ammortizzabili nel periodo massimo di 30 anni e non possono superare il 70 per cento della spesa ammessa per l'attuazione delle opere finanziate.

Sulle somme mutate sarà dovuto un interesse non superiore al 4,30 per cento annuo comprensivo del corrispettivo dovuto agli Istituti incaricati per i finanziamenti per le spese di amministrazione e come compenso del rischio assunto, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 5, della legge 18 ottobre 1955, n. 908.

## ART. 5.

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo precedente le spese, da effettuarsi nell'Area di ricerca da parte del Consorzio e degli utenti della stessa, relative all'acquisto del suolo, alle opere infrastrutturali nonché alle opere murarie, alle attrezzature da laboratorio e da ufficio, alle apparecchiature scientifiche e tecnologiche, alle biblioteche concernenti la documentazione di base e specifica ed agli impianti ausiliari, con esclusione delle spese concernenti lo svolgimento di programmi di ricerca.

## ART. 6.

Agli utenti dell'Area è concesso lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, nono comma, del decreto del Presidente

della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, limitatamente agli oneri a carico del datore di lavoro in relazione ai nuovi assunti dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1990, che prestino la loro attività nel comprensorio dell'Area stessa.

#### ART. 7.

L'esenzione dall'imposta locale sui redditi, prevista dall'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene applicata alla parte degli utili delle imprese direttamente impiegati nell'impianto, ampliamento o sviluppo delle strutture e dei laboratori di ricerca, da realizzarsi nell'ambito dell'Area.

I soggetti aventi diritto all'esenzione debbono unire alla dichiarazione annuale l'elencazione specifica della parte degli utili investiti nell'Area di ricerca per investimenti o progetti di ricerca nel corso del periodo d'imposta cui la dichiarazione si riferisce.

Alla dichiarazione deve essere unita l'elencazione degli investimenti e delle spese fatte.

L'esecuzione delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nell'esecuzione di esse nonché nell'attività di ricerca dovranno essere certificate dal Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica.

I certificati previsti dovranno essere uniti alle dichiarazioni.

#### ART. 8.

All'ammissione degli interessati ai contributi finanziari ed alle agevolazioni di cui alla presente legge provvedono gli enti ed uffici di competenza su conforme parere del Consorzio per l'area di Ricerca circa la rispondenza dell'iniziativa agli scopi perseguiti dal Consorzio medesimo.